



REDDITI ANNO 2025

ISTRUZIONI

Calcolo contributi dovuti in ACCONTO

scadenza 2 marzo 2026

INDICE

INTRODUZIONE

Chi è tenuto al versamento dell'acconto	2
Scadenza e tipologia contributi da versare in acconto	2
Flessibilità nel calcolo dei versamenti	2
▪ Metodo storico	2
▪ Metodo previsionale	3

GUIDA AL CALCOLO DELL'ACCONTO

Scelta del metodo per il calcolo dell'acconto	4
Calcolo acconto "metodo storico"	4
▪ Contributo soggettivo	4
▪ Riduzione del contributo soggettivo minimo	5
▪ Contributo integrativo	5
▪ Contributo maternità	5
Calcolo acconto "metodo previsionale"	5
▪ Contributo soggettivo	7
▪ Riduzione del contributo soggettivo minimo	7
▪ Contributo integrativo	8
▪ Contributo maternità	8



INTRODUZIONE

Chi è tenuto al versamento dell'acconto

Il versamento dell'acconto deve essere effettuato dalle Psicologi e dagli Psicologi iscritte/i all'Ente con decorrenza entro il 31/12/2024.

Non sono tenuti al pagamento dell'acconto:

- coloro che si sono iscritti a decorrere dall'anno 2025;
- gli eredi degli iscritti deceduti, per eventi avvenuti prima del 2 marzo 2026.

In entrambi i casi i contributi dovranno essere versati direttamente a saldo – contestualmente alla presentazione della comunicazione reddituale entro il 1° ottobre 2026.

Scadenza e tipologia contributi da versare in acconto

Il versamento dell'acconto deve essere effettuato entro il **2 marzo 2026** e riguarda:

- il contributo soggettivo
- il contributo integrativo
- il contributo di maternità



Oltre al versamento dell'acconto dei contributi soggettivo e integrativo è richiesto anche il versamento del contributo di maternità per intero pari a 130,00 euro.

Flessibilità nel calcolo dei versamenti

Il calcolo dell'acconto con il cosiddetto “**metodo storico**” ha come base di calcolo il reddito netto e i corrispettivi lordi relativi ai redditi 2024 indicati nella comunicazione reddituale online inviata all'ENPAP.

La percentuale dell'acconto è pari al 70% di quanto dovuto per l'anno 2024 a titolo di contribuzione soggettiva e integrativa. Se la percentuale così calcolata risulta inferiore ai contributi minimi saranno dovuti rispettivamente questi ultimi, ovvero:

- euro 856,00 per il soggettivo o, per chi ne ha titolo, sarà possibile applicare una riduzione dello stesso (pagina 5);
- euro 66,00 per l'integrativo.

METODO STORICO



L'importo calcolato con il metodo storico non è modificabile.
Per calcolare l'importo dovuto in base al reddito netto e/o ai corrispettivi lordi conseguiti nel 2025, purché inferiori rispetto a quelli conseguiti nell'anno 2024, utilizzare il metodo previsionale (pagina 3).



Solo per gli Iscritti che hanno certezza di aver conseguito nell'anno 2025 il reddito netto e/o i corrispettivi lordi inferiori a quelli dell'anno precedente (2024) è possibile procedere con il calcolo dell'acconto sulla base del cosiddetto **“metodo previsionale”**, utilizzando quindi come base di calcolo il reddito netto e/o i corrispettivi lordi presuntivamente prodotti nell'anno 2025, oggetto dell'acconto (pagina 7).

Anche in questo caso la percentuale dell'acconto è pari al 70%, ma è calcolata sui contributi complessivamente dovuti per l'anno 2025 (per il soggettivo è considerata l'aliquota del 10%) in base ai redditi presunti. Se la percentuale così calcolata risulta inferiore ai contributi minimi saranno dovuti rispettivamente questi ultimi, ovvero:

- euro 856,00 per il soggettivo o, per chi ne ha titolo, sarà possibile applicare una riduzione dello stesso (pagina 7 e 8);
- euro 66,00 per l'integrativo.



Il calcolo dell'importo dell'acconto secondo il “metodo storico” o il “metodo previsionale” è da intendersi alternativo: l'Iscritto non può calcolare l'importo del versamento utilizzando il “metodo storico” per il soggettivo e il “metodo previsionale” per l'integrativo o viceversa.

Si segnala che nel caso di versamento dell'acconto secondo il metodo previsionale, l'estratto conto generato con data precedente al 01/10/2026, evidenzierà una temporanea scopertura contributiva determinata dalla differenza rispetto all'acconto calcolato secondo il “metodo storico”, con relativi interessi e sanzioni.

Tali importi, provvisoriamente evidenziati, saranno eliminati solo nel momento in cui gli Uffici riceveranno la comunicazione reddituale relativa all'anno 2025 e a condizione che la stessa confermi i dati reddituali comunicati per il calcolo dell'acconto.

Qualora i contributi complessivamente dovuti calcolati con il metodo previsionale siano superiori al calcolo effettuato con il metodo storico, il sistema proporrà il versamento calcolato con il metodo storico.



GUIDA AL CALCOLO DELL'ACCONTO

È possibile scegliere tra:

- calcolo acconto metodo storico;
- calcolo acconto metodo previsionale (il calcolo può essere effettuato una sola volta).

Home / Acconto

Acconto Calcolo acconto metodo storico Calcolo acconto metodo previsionale

REDDITI ANNO 2025

ISTRUZIONI
Calcolo e versamento contributi dovuti in ACCONTO
scadenza 2 marzo 2025

Clicca **QUI** per consultare le istruzioni per il calcolo e il versamento dei contributi dovuti in acconto entro il 2 marzo 2026

Calcolo acconto con “metodo storico”

Acconto Calcolo acconto metodo storico Calcolo acconto metodo previsionale

Acconto 2025 metodo storico

Anno 2024		Anno 2025	
-- (A) -- Dati reddituali libera professione	-- (B) -- Contributi 2024 su lib. prof.	-- (C) -- Acconto (70% B)	-- (D) -- ACCONTO DOVUTO
Reddito netto 13.768,00	Soggettivo 1.377,00	964,00	Soggettivo 964,00
Corrispettivi Lordi 17.651,00	Integrativo 353,00	247,00	Integrativo 247,00
	Maternità 110,00		Maternità 130,00
		Totale acconto anno 2025	1.341,00
		Versamenti già effettuati 2025	0,00
		Acconto da versare 2025	1.341,00

L'importo calcolato con il metodo storico non è modificabile. Per calcolare il dovuto in base ai redditi conseguiti nel 2025 (se inferiori rispetto a quelli conseguiti nel 2024) utilizzare il metodo previsionale

Non occorre inviare all'Ente documentazione attestante l'avvenuto versamento dell'acconto

Se non hai trovato risposta i tuoi quesiti nella pagina dedicata del sito o nelle FAQ puoi inviare una richiesta tramite la sezione ENPAP RISPONDE - INVIA UN QUESITO.
Ogni altra modalità di contatto che verrà utilizzata non sarà presa in considerazione ai fini di un riscontro.

Stampa Calcolo

Puoi versare l'acconto tramite:

- Pago PA [Approfondisci](#)
- Bonifico bancario - [Approfondisci](#)
- F24 - [Approfondisci](#)

▪ Contributo soggettivo

L'importo dell'acconto corrisponde al 70% del contributo, in base all'aliquota del 10%, calcolato sul reddito netto professionale conseguito nell'anno 2024. Se questo importo così calcolato è inferiore al contributo minimo di euro 856,00 (misura applicabile se che per il 2024 non si ha usufruito di riduzioni del contributo soggettivo minimo), si ricorda che andrà comunque versato tale importo minimo.



Per gli Iscritti titolari di pensione erogata dall'ENPAP, la cui decorrenza ricade nell'anno 2025, l'importo dell'acconto corrisponde al 70% del contributo, in base all'aliquota del 5%, calcolato sul reddito netto professionale conseguito nell'anno 2024, fermo restando il relativo contributo minimo.



▪ **Riduzione del contributo soggettivo minimo**

Se è stata richiesta una riduzione del contributo soggettivo minimo in occasione della comunicazione annuale riferita ai redditi 2024, l'acconto precalcolato con il "metodo storico" già considera tale riduzione. Si potrà sempre decidere se confermare, o meno, la riduzione o utilizzarne una differente per il 2025, in occasione della relativa comunicazione reddituale, da presentare online entro il 1° ottobre 2026.

Sul sito www.enpap.it, sezione [COME FARE PER>Versare i contributi](#), sono disponibili informazioni generali sulle possibili riduzioni del contributo soggettivo.

Per ciò che concerne l'acconto calcolato con il metodo storico è utile ricordare che:

- **la riduzione per i titolari di pensione erogata dall'ENPAP** la cui decorrenza ricade nell'anno 2025, è stata già applicata automaticamente in acconto, anche se non presente nell'anno precedente;
- **la riduzione per gli Iscritti all'ENPAP nel primo triennio di attività** è stata applicata se presente nel 2024, a condizione che nel 2025 siano ancora valide le condizioni per fruirne. Si tratta quindi di coloro che sono iscritti all'ENPAP **a partire dal 2023**.

▪ **Contributo integrativo**

L'importo dell'acconto corrisponde al 70% del contributo calcolato sui corrispettivi lordi dell'anno 2024. Tuttavia, se l'importo così calcolato è inferiore al contributo integrativo minimo di euro 66,00 si ricorda che andrà comunque versato tale importo minimo.

▪ **Contributo maternità**

Il contributo di maternità deve essere versato in misura intera; per l'anno 2025 è pari a euro 130,00.

Calcolo acconto con "metodo previsionale"



La procedura di calcolo con il metodo previsionale può essere utilizzata solo una volta per l'anno di riferimento. In caso di errore nell'inserimento dei dati, non è possibile ripetere l'operazione.

È possibile utilizzare questo metodo unicamente se, relativamente al contributo soggettivo, il reddito netto conseguito nel 2025 è inferiore a quello conseguito nel 2024 e/o se, relativamente al contributo integrativo, i corrispettivi lordi conseguiti nel 2025 sono inferiori a quelli conseguiti nel 2024. Per gli Iscritti operanti in regime di convenzione la condizione è verificata sul totale delle basi imponibili (sia da convenzione che da libera professione).



Qualora l'importo versato in acconto risulti inferiore al 70% di quanto dovuto complessivamente a saldo per l'anno 2025, sulla differenza non versata verranno applicate le sanzioni e gli interessi di mora di cui all'art. 10 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza.



1

Acconto Calcolo acconto metodo storico **Calcolo acconto metodo previsionale**

Acconto 2025 metodo previsionale

Attenzione:
si segnala che il calcolo dell'acconto con il metodo previsionale è utilizzabile, per l'anno di riferimento, una sola volta

Libera professione

Reddito netto ,00 € In caso di reddito netto negativo, indicare il valore 0 (zero)

Corrispettivi lordi ,00 €

Riduzione richiesta

Se non hai trovato risposta i tuoi quesiti nella pagina dedicata del sito o nelle FAQ puoi inviare una richiesta tramite la sezione ENPAP RISPONDE - INVIA UN QUESITO.

Ogni altra modalità di contatto che verrà utilizzata non sarà presa in considerazione ai fini di un riscontro.

Inseriti gli importi di reddito netto e corrispettivi lordi, scelta l'eventuale riduzione, cliccare su "calcola contributi dovuti"

2

Acconto 2025 metodo previsionale

Attenzione:
si segnala che il calcolo dell'acconto con il metodo previsionale è utilizzabile, per l'anno di riferimento, una sola volta

Dati inseriti

Reddito netto €

Corrispettivi lordi €

Riduzione richiesta **Nessuna riduzione**

Contributi dovuti calcolati

Soggettivo €

Integrativo €

Maternità €

Totale dovuto €

Nota bene

Il calcolo dell'acconto di cui al presente prospetto è stato sviluppato sulla base dei dati reddituali presunti e delle eventuali richieste di riduzione del contributo soggettivo minimo indicati dall'iscritto.

L'Ente potrà verificare la corrispondenza dei dati presuntivamente indicati dall'iscritto solo al ricevimento della dichiarazione reddituale per l'anno 2025 (da rendere entro il prossimo 01/10/2026).

Pertanto, l'acconto dovuto in base al metodo previsionale verrà rideterminato sulla scorta di tali dati consuntivi e l'eventuale insufficiente versamento a titolo di acconto verrà sanzionato ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza.

Versando l'acconto secondo il metodo previsionale, si segnala che l'estratto conto (on line o eventualmente inviato dall'Ente) con data precedente alla scadenza del saldo (1 ottobre 2026) evidenzierà una temporanea scoperta contributiva determinata dalla differenza rispetto all'acconto calcolato secondo il "metodo storico", con relativi interessi e sanzioni: tali importi provvisoriamente evidenziati saranno eliminati solo nel momento in cui gli Uffici riceveranno la comunicazione reddituale relativa all'anno 2025, a condizione che nella stessa vengano confermati i dati reddituali e l'eventuale richiesta di riduzione del contributo soggettivo minimo.

Calcolo

Soggettivo
€ 15.000,00 x 10% = € 1.500,00
€ 1.500,00 x 70% = € 1.050,00

Integrativo
€ 20.000,00 x 2% = € 400,00
€ 400,00 x 70% = € 280,00

Maternità € 130,00



Verificati i dati inseriti, cliccare su “conferma dati”.

Stampare la ricevuta e scegliere la modalità di pagamento.

Stampa la ricevuta

Puoi versare l'acconto tramite:

[Pago PA](#) [Approfondisci](#)

- Bonifico bancario - [Approfondisci](#)

- Carta di credito ENPAP)--%> - [Approfondisci](#)

- F24 - [Approfondisci](#)

Non occorre inviare all'Ente documentazione attestante l'avvenuto versamento dell'acconto

▪ **Contributo soggettivo**

L'importo dell'acconto corrisponde al 70% del contributo, in base all'aliquota del 10%, calcolato sul reddito netto professionale che l'Iscritto dichiara di aver conseguito nell'anno 2025. Se questo importo così calcolato è inferiore al contributo minimo di euro 856,00 (misura applicabile agli Iscritti che non hanno titolo a riduzioni del contributo soggettivo minimo, o che, avendone titolo, non intendono usufruirne), si ricorda che andrà comunque versato tale importo minimo.



Per gli Iscritti titolari di pensione erogata dall'ENPAP, la cui decorrenza ricade nell'anno 2025, l'importo dell'acconto corrisponde al 70% del contributo, in base all'aliquota del 5%, calcolato sul reddito netto professionale conseguito nell'anno 2024, fermo restando il relativo contributo minimo.

▪ **Riduzione del contributo soggettivo minimo**

È possibile versare la misura ridotta del contributo minimo (pari a euro 856,00) se ricorrono le seguenti condizioni:

- **euro 428,00** (50% del contributo soggettivo minimo) per coloro che rientrano in uno dei seguenti casi:
 - hanno svolto nel corso dell'anno 2025 attività di lavoro dipendente (non necessariamente in qualità di psicologo) anche se part-time oltre all'attività libero professionale. I redditi fiscalmente assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaborazioni coordinate e continuative) non consentono tale riduzione;
 - oppure sono ultra 57enni pensionati di altro Ente di previdenza obbligatoria;
 - oppure si sono trovati per almeno sei mesi, nel corso dell'anno 2025, in condizione d'inattività professionale per inabilità dovuta a malattia o a maternità “a rischio”;
 - oppure sono titolari di pensione erogata dall'ENPAP, la cui decorrenza è nell'anno 2025;
- **euro 286,00** (un terzo del contributo soggettivo minimo) per coloro che sono stati iscritti all'ENPAP a partire dall'anno 2023 (o anni successivi);
- **euro 172,00** (un quinto del contributo soggettivo) per coloro che nel corso dell'anno 2025 hanno conseguito un reddito netto professionale inferiore a euro 1.712,00.



Si ricorda che:

- dovrà comunque essere sempre effettuata la comunicazione reddituale entro il 1° ottobre 2026 in quanto i redditi indicati in questa sede sono finalizzati esclusivamente al calcolo di quanto dovuto in acconto e non vengono acquisiti come dichiarazione formale;
 - in occasione della prossima comunicazione reddituale dovrà essere espressamente formulata la richiesta di riduzione del contributo soggettivo minimo applicata in fase di acconto, affinché possa essere ritenuta valida per l'anno 2025;
 - se in occasione della prossima comunicazione reddituale verrà meno il diritto alla riduzione preventivamente richiesta in acconto l'Ente riterrà dovuto l'importo dell'acconto in misura ordinaria, calcolato in relazione alle differenti tipologie in precedenza elencate. Tale circostanza, pertanto, comporterà l'applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente corrisposto.
-
- **Contributo integrativo**
L'importo dell'acconto corrisponde al 70% del contributo integrativo (2%) calcolato sui corrispettivi lordi che l'Isritto ha conseguito nell'anno 2025. Tuttavia, se l'importo così calcolato è inferiore al contributo integrativo minimo di euro 66,00, dovrà essere comunque versato tale importo minimo.
 - **Contributo maternità**
Il contributo di maternità deve essere versato in misura intera; per l'anno 2025 è pari a euro 130,00.